

**TRIBUNALE DI VITERBO**  
**- Sezione Lavoro -**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**  
**PER**

La sig.ra **Rosa CITRO** nata a Mercato San Severino (SA) il 23/01/1964 (cod. fisc. RSS RSO 64°63 F138F) rapp.ta e difesa dall' Avv. Giuliano Nisi (C.F. NSI GLN 73C1M082D) del foro di Viterbo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito in Viterbo, via Garibaldi n. 16, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale (**doc. 1**).

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numeri di fax 0761.365281 e all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): giulianonisi@pec.ordineavvocativiterbo.it

**-ricorrente-**

**CONTRO**

**MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro tempore*, Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12

**AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VITERBO** in persona del Dirigente *pro tempore*

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** in persona del Dirigente *pro tempore*

tutti rapp. ti e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in ROMA pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it

**-resistenti-**

---



giulianonisi@gmail.com giulianonisi@pec.ordineavvocativiterbo.it	via Garibaldi, 16 — 01100 VITERBO via Cupa, 32 — 01020 GRAFFIGNANO (VT) (0039) 0761.365281 (0039) 347.5607720 FAX (0039) 0761.365281	P.IVA 01697530564 C.F. NSI GLN 73C21M082D
---	--	--



## IN PREMESSA

### IN FATTO


Con ordinanza R.G. 1148/2020 del Tribunale di Viterbo dichiarava l'illegittimità del decreto prot. 409 del 28/02/2020 emesso dalla Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo Statale Ettore Sacconi di Tarquinia di depennamento della sig.ra Rosa CITRO dalle graduatorie di circolo e di istituto 3<sup>a</sup> fascia per il triennio 2018/2021 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro.

Veniva stabilito il reinserimento in graduatoria e il riconoscimento del punteggio giuridico maturato.

Il Giudice, accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto del 28/02/2020, accertava e dichiarava altresì il diritto alla reintegra con riconoscimento del punteggio giuridico già in precedenza goduto e non riconosceva sufficiente la revoca intervenuta medio tempo con riserva.

Il Tribunale espressamente dichiarava illegittima la riserva sopradetta, specificando quanto segue: *“Nel caso di specie non può sottacersi che dal decreto di reinserimento n. 505 datato 24.9.2020 emerge come la reintegra sia avvenuta “CON RISERVA...e fatto salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento derivante dagli esiti degli accertamenti in corso, in merito alla validità e veridicità del titolo di studio.” In premessa, si legge che si è ritenuto di procedere alla reintegra “al solo fine di evitare aggravio all'erario all'esito di probabile condanna alle spese in caso di soccombenza nel giudizio cautelare”, in ragione della giurisprudenza di merito già espressasi in senso sfavorevole al MIUR con ordinanza n. 834/2020. Ora, dal confronto tra le domande versate in sede cautelare e il provvedimento di reintegra con riserva emerge l'insufficienza dello stesso a determinare l'integrale cessazione della materia*

giulianonisi@gmail.com  
giulianonisi@pec.ordineavvocatoviterbo.it

  
via Garibaldi, 16 — 01100 VITERBO  
via Cupa, 32 — 01020 GRAFFIGNANO (VT)  
(0039) 0761.365281  
(0039) 347.5607720  
FAX (0039) 0761.365281

P.IVA 01697530564  
C.F. NSIGLN73C21M082D



*del contendere. Giova infatti precisare che il procedimento giurisdizionale è volto all'accertamento di diritti, non di fatti. La reintegra come effettuata, ovvero con riserva, costituisce fatto materiale, di cui tenere conto in sede dispositiva quanto al relativo contenuto (ovvero la superfluità dell'ordine di reintegra,), ma non assume valenza giuridica quantomeno univoca quanto al riconoscimento del pieno diritto soggettivo della ricorrente al reinserimento come palesato dalla motivazione ivi espressa, con conseguente interesse della ricorrente alla declaratoria di legittimità del diritto alla relativa reintegra. Permane dunque l'interesse ad agire della ricorrente quanto alla pronuncia di illegittimità del decreto prot. 1184/c7 del 28/02/2020 emesso dalla Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo Statale Ettore Sacconi di Tarquinia di depennamento della ricorrente dalle graduatorie di circolo e di istituto 3<sup>a</sup> fascia per il triennio 2017/2020 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro, con riconoscimento del diritto alla reintegra con il punteggio giuridico e la corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte dalla data di risoluzione del rapporto a quella di scadenza oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (**doc. 2**)*

L'ordinanza, non reclamata, è immediatamente esecutiva: ad oggi, tuttavia, non vi è stata data ancora compiuta esecuzione, nonostante sia stata spedita in forma esecutiva in data 30/10/2020 ed espressamente notificata in data 3/11/2020.


Notifica cui seguivano molteplici solleciti e diffide sia verbali che scritte (**doc. 3**).

Si rende pertanto necessario il deposito del presente ulteriore ricorso.

Parte ricorrente vanta un duplice diritto al risarcimento del danno:

a) sotto l'aspetto retributivo e contributivo stante il mancato conferimento di incarichi, cui invece avrebbe avuto diritto, la ricorrente ha perso irreparabilmente tutti gli elementi retributivi, contributivi e stipendiali

giulianonisi@gmail.com  
giulianonisi@pec.ordineavvocatoviterbo.it

  
via Garibaldi, 16 — 01100 VITERBO  
via Cupa, 32 — 01020 GRAFFIGNANO (VT)  
(0039) 0761.365281  
(0039) 347.5607720  
FAX (0039) 0761.365281

P.IVA 01697530564  
C.F. NSIGLN73C21M082D



spettanti;

b) sotto l'aspetto del punteggio, il riconoscimento del punteggio fino alla risoluzione in luogo della scadenza dello stesso, ha determinato l'impossibilità di accumulare punteggio funzionale, tra l'altro, all'immissione in ruolo.

Inoltre, la mancata convocazione per le supplenze e per la stipula di contratti con gli istituti scolastici ha impedito la crescita professionale, economica e giuridica del ricorrente consistita nella mancata valutazione del servizio evidentemente non prestato per causa imputabile al Miur e nella mancata attribuzione del punteggio necessario per il servizio cui avrebbe avuto diritto di prestare.

Dalla illegittimità della condotta deriva anche l'impossibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato cui si accede dopo il superamento di 24 mesi di servizio ai sensi della vigente normativa



***Sulla corretta attribuzione del punteggio.***


È necessario rilevare la sussistenza del diritto della ricorrente al ristoro del pregiudizio subito sotto l'aspetto giuridico e segnatamente derivante dall'attribuzione del punteggio per il servizio nella qualità di collaboratore scolastico che la stessa avrebbe avuto diritto a maturare in occasione del rapporto di lavoro alle dipendenze con il Ministero dell'Istruzione, illegittimamente negato a causa della condotta dell'Amministrazione.

Nella parte fattuale del ricorso è stato evidenziato l'errore del Ministero resistente, fornito di prova documentale che ha illegittimamente depennato e risolto il contratto di lavoro.



Dal comportamento arbitrario e illegittimo da parte dell'Amministrazione resistente, rileva l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede

giulianonisi@gmail.com  
giulianonisi@pec.ordineavvocativiterbo.it

  
via Garibaldi, 16 — 01100 VITERBO  
via Cupa, 32 — 01020 GRAFFIGNANO (VT)  
(0039) 0761.365281  
(0039) 347.5607720  
FAX (0039) 0761.365281

P.IVA 01697530564  
C.F. NSIGLN73C21M082D



leso il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di Collaboratore Scolastico.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, a parere della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile.

Senza considerare la compromissione della possibilità di ottenere incarichi nei prossimi anni scolastici con conseguente gravissimo pregiudizio economico nonché alla propria professionalità e finanche alla reputazione sociale.

Ciò anche in considerazione dell'imminente aggiornamento delle graduatorie per cui il ricorrente non potrà inserire il punteggio che avrebbe conseguito senza la risoluzione del contratto e il provvedimento di depennamento.


È stata infatti indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA – triennio 2021-2023 (**doc. 4**)



Che il diritto della ricorrente sia pienamente legittimo è ormai confermato da giurisprudenza consolidata per identiche fattispecie (da ultimo Tribunale di Venezia – sentenza n° 191/2021, ordinanza RG 222/2021 - **doc. 5-6**).

In particolare è diritto della ricorrente ottenere il riconoscimento del punteggio prestato di diritto ( $0,5 \times \text{mese} = 0,5 \times 4 = 2$  punti), del contratto stipulato con l'Istituto Fantappiè, risolto anticipatamente a seguito del decreto di decadenza, decorrente dal 29/02/2020 al 30/06/2020, (contratto di 36 ore settimanali) e di conseguenza delle spettanze economiche, nonché all'emissione di ogni altro provvedimento consequenziale, provvedendo all'emanazione di tutti gli atti ritenuti necessari al fine di reinserire la dipendente nelle graduatorie d'istituto di terza fascia per il Personale A.T.A., per la provincia di Viterbo, profilo di Collaboratore Scolastico, nelle 30 scuole indicate nel modello D3.

giulianonisi@gmail.com  
giulianonisi@pec.ordineavvocativiterbo.it

  
via Garibaldi, 16 — 01100 VITERBO  
via Cupa, 32 — 01020 GRAFFIGNANO (VT)  
(0039) 0761.365281  
(0039) 347.5607720  
FAX (0039) 0761.365281

P.IVA 01697530564  
C.F. NSIGLN73C21M082D



Il tutto meglio specificato nel riepilogo che segue, che tiene conto dell'attuale posizione contrattuale fino ad aprile 2021, data in cui sarà possibile fare richiesta di aggiornamento del punteggio:

2018				2019						9 m. e 13 g.
settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	
13g.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2019				2020						9 m.
settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	12 g.
12g.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 mesi
2020				2021						
ottobre	novembre	dicembre		gennaio	febbraio	marzo	aprile			
1	1	1		1	1	1	1			
								7 m.		

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

### Ricorre


all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Viterbo affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti della ricorrente le seguenti

### Conclusioni

In via principale, *contrariis reiectis*, piaccia all'adito Tribunale adito:

- condannare al Ministero ad attribuire alla ricorrente il punteggio di ulteriori 2 punti, afferenti il riconoscimento del punteggio prestato di diritto ( $0,5 \times \text{mese} = 0,5 \times 4 = 2$  punti) del contratto stipulato con l'Istituto Comprensivo Statale Luigi Fantappiè (VT), risolto anticipatamente a seguito del decreto di decadenza, decorrente dal 29/2/2020 al 30/6/2020 ovvero nella quantificazione maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore* al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato nella misura degli stipendi.

giulianonisi@gmail.com  
 giulianonisi@pec.ordineavvocatoviterbo.it

  
 via Garibaldi, 16 — 01100 VITERBO  
 via Cupa, 32 — 01020 GRAFFIGNANO (VT)  
 (0039) 0761.365281  
 (0039) 347.5607720  
 FAX (0039) 0761.365281

P.IVA 01697530564  
 C.F. NSIGLN73C21M082D





In ogni caso Voglia l'adito Tribunale ordinare di ESPUNGERE SENZA RITARDO LA RISERVA dal decreto di reintegra nelle graduatorie definitive di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia personale ATA per il triennio 2018/2021, n. 504 del 24/10/2020, emesso dalla dirigente scolastica prof.ssa Claudia Prosperoni, dell'istituto comprensivo Ellera (VT), ove occorra rinnovando il decreto di reinserimento senza riserva alcuna.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario per anticipo fatto.


### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2018/2021.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi contro-interessati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

giulianonisi@gmail.com  
giulianonisi@pec.ordineavvocativiterbo.it

  
via Garibaldi, 16 — 01100 VITERBO  
via Cupa, 32 — 01020 GRAFFIGNANO (VT)  
(0039) 0761.365281  
(0039) 347.5607720  
FAX (0039) 0761.365281

P.IVA 01697530564  
C.F. NSIGLN73C21M082D



Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

**FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi del d.p.r. 115/2002, si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro subordinato di valore indeterminabile.

Si producono i documenti elencati e numerati in narrativa

*Salvis Juribus*

Viterbo, 21 marzo 2021

Avv. Giuliano Nisi

